Pubblicato il 20/07/2023

N. 12277/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05216/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro Pro Tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 06/03/2023, con cui la commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi ha giudicato il ricorrente "INIDONEO", con conseguentemente esclusione dal concorso;

- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato «-OMISSIS-»;
- con l'ordinanza n.-OMISSIS- del 26 maggio 2023 questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stato incaricata la Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione;
- l'Organo incaricato ha esposto nella propria relazione conclusiva, depositata il 6 luglio 2023, di aver accertato che il ricorrente non è affetto dalla causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale e che il coefficiente attribuibile al candidato per la caratteristica somato-funzionale-OMISSIS- (Cod. 42 del DM 04.06.2014), pertanto compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale.;
- con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l'impugnazione alla graduatoria del concorso, ne frattempo approvata, provvedendo alla notifica a un controinteressato;
Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad

avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 22 novembre 2023;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 22 novembre 2023.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.